Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 22 aprile 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 22 APRILE 1939 XVII:

LEGGE 20 aprile 1939-XVII, n. 591.
Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici, e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Aprile 1939-XVII (Fascicolo 4).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1939-XVII, n. 589.
Revisione generale degli estimi dei terreni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1923-I, n. 16, e 12 marzo 1923-I, n. 505, concernenti l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;

Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;

Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1867, n. 4021, e successive modificazioni;

Visti il testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, nonchè il testo unico di leggi comunali e provinciali, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, col quale è istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

Visti la legge 20 marzo 1865, n. 2248 — allegato *E* — sul contenzioso amministrativo e il testo unico delle leggi pel Consiglio di Stato 26 giugno 1924-II, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il testo unico di leggi 4 luglio 1897, n. 276, sulla conservazione dei catasti terreni e dei fabbricati ed il Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto terreni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, ai fini di perequazione, ad una revisione generale degli estimi dei terreni ed in conseguenza di riordinare i ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, cui è affidata l'esecuzione di tale revisione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' disposta in tutto il Regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti.

Art. 2.

Agli effetti della revisione delle tariffe d'estimo, per i Comuni a nuovo catasto, la quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione è determinata sulla base di metodi di coltivazione che siano giudicati ordinari all'atto della revisione, per il Comune preso in considerazione, e sulla base di un periodo di anni sufficiente per tenere conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi e i massimi attribuibili a cause straordinarie.

Le quantità dei prodotti e dei mezzi di produzione, determinate ai sensi del precedente comma, sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1937 e la fine delle operazioni di revisione.

Ferme restando le vigenti disposizioni circa le detrazioni, da effettuarsi dal valore della produzione come sopra determinato per ottenere la rendita imponibile, la rimunerazione del lavoro manuale è calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro anche quando si tratta di lavoro manuale prestato dallo stesso conduttore.

Art. 3.

Le tariffe d'estimo ed i valori-base per i Comuni a vecchio catasto devono parimenti essere riveduti procedendo con i metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascun catasto, e tenute presenti le norme di cui all'art. 2 per quanto riguarda le quantità dei prodotti ed i prezzi.

Art. 4.

Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, è determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente decreto per la formazione dei nuovi estimi censuari.

Nei Comuni forniti di catasto per qualità, classi e tariffe, il reddito agrario soggetto alla imposta è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalla formazione delle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato. A tale scopo si determinano apposite tariffe di reddito agrario riferibili alla unità di superficie di ogni qualità e classe.

Nei Comuni sforniti di catasto per qualità, classi e tariffe, la base imponibile del reddito agrario è determinata con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma ed è commisurata in una aliquota dell'estimo riveduto ai sensi del precedente art. 1.

Art. 5.

I redditi realizzati dagli affittuari di fondi rustici sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 6.

L'imposta sul reddito agrario è applicata con aliquota unica ed è dovuta dal proprietario o possessore del fondo, salvo il diritto della rivalsa verso coloro che partecipano nella ripartizione del reddito stesso.

Art. 7.

Alla revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1 ed alla determinazione delle nuove basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario di cui al precedente articolo 4, provvede l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In deroga delle disposizioni vigenti, i risultati delle operazioni compiute ai sensi delle precedenti disposizioni sono resi definitivi con la procedura indicata dall'art. 8, salvo quanto dispongono gli articoli 12 e 13.

Art. 8.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, dopo aver determinato in tutto il Regno le tariffe e i valori-base di cui agli articoli 2 e 3, le tariffe di reddito agrario e le aliquote di cui all'art. 4, comunica i detti elementi censuari contemporaneamente alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi Comuni, alle Commissioni censuarie provinciali, per le rispettive Provincie, ed alla Commissione censuaria centrale, per tutto il Regno.

Le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, di presentare alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni circa la perequazione fra gli elementi censuari del proprio Comune e gli elementi censuari dei Comuni limitrofi.

La Commissione censuaria provinciale, entro i successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentite l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e la Sezione agraria del Consiglio provinciale delle corporazioni, decide, sia in via comparativa, sia in via assoluta, sugli elementi censuari dei Comuni della propria Provincia.

Alle sedute della Commissione censuaria provinciale partecipa, senza diritto a voto, un rappresentante dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano in tempo debito le decisioni di propria competenza.

Resi definitivi i nuovi elementi censuari, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali procede al calcolo delle nuove rendite imponibili per l'imposta terreni e delle basi imponibili per l'imposta sul reddito agrario nei confronti dei singoli possessori.

Art. 9.

Le Commissioni censuarie comunali sono tenute a fornire ai funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè alle Commissioni censuarie provinciali e centrale, tutte le notizie e le informazioni delle quali sono richieste per l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 10.

Entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dei nuovi elementi censuari, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione degli elementi censuari che riguardano Comuni della propria circoscrizione, quando non li ritenga perequati nei confronti degli elementi censuari di Comuni delle Provincie limitrofe. Analoga facoltà è concessa alla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alle richieste di cui al precedente comma, la Commissione censuaria centrale può apportare modifiche agli elementi censuari già stabiliti ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11.

In deroga di quanto è disposto dall'art. 127 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di pubblicare la mappa, il quadro di qualità e classi e i risultati della misura e del classamento, anche prima che sia allestita la tariffa.

Art. 12.

Attuata la revisione generale degli estimi di cui al precedente art. 1, le tariffe d'estimo per l'attivazione del nuovo catasto, sono determinate con le modalità stabilite nell'articolo 2, e rese definitive con la procedura di cui all'art. 36 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

In tale occasione possono proporsi nuove tariffe di reddito agrario in sostituzione delle tariffe e delle aliquote già stabilite, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10.

Le nuove tariffe sono rese definitive con la procedura richiamata nel comma primo del presente articolo.

Art. 13.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ufficio o su richiesta delle Commissioni censuarie comunali, ha facoltà di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, la classificazione ed il classamento in determinati Comuni, quando la revisione si rende opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle colture, e di proporre, per gli stessi Comuni, nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli in vigore.

I nuovi elementi censuari di cui al precedente comma sono determinati e resi definitivi nei modi di cui all'art. 12.

Una nuova revisione non può effettuarsi se non sono trascorsi almeno cinque anni da quella precedente.

Ove la revisione di cui al primo comma si proceda prima che sia attuata la revisione generale degli estimi disposta con l'art. 1, i risultati del nuovo classamento sono adottati agli effetti della predetta revisione generale, in via provvisoria per la formazione dei ruoli, ed in via definitiva sol quando sia esperita la procedura di cui all'articolo 37 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Art. 14.

Le esenzioni temporanee dalla maggiore imposta sugli incrementi di reddito, comunque concesse, non possono dar luogo alla inscrizione in catasto di estimi non rispondenti allo stato di fatto, ma hanno effetto solo nei confronti dell'imposta.

Per le esenzioni relative a variazioni intervenute prima dell'applicazione dei nuovi estimi, l'imposta è commisurata agli estimi preesistenti, riveduti in conformità degli articoli 2 e 3.

La revisione è effettuata adottando le nuove tariffe per le qualità e classi tuttora esistenti, ovvero, in mancanza, applicando coefficienti da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 15.

All'art. 33 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e modificato con il R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, è sostituito il seguente:

« I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per metà dallo stesso intendente di finanza e per l'altra metà dal podestà del Comune, fra i contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima metà, in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podestà, rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente.

Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per metà dallo stesso Ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima metà, sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.

Il numero dei componenti di queste Commissioni è determinato dal regolamento.

Il segretario della Commissione censuaria provinciale è nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato ».

Art. 16.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, in conformità del disposto del R. decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2332, continuano a funzionare nella loro attuale costituzione. Alla sostituzione di membri nelle Commissioni censuarie comunali provvede il podestà, se i membri da sostituire furono a suo tempo designati dall'Unione provinciale degli agricoltori, l'intendente di finanza in ogni altro caso.

Art. 17.

Con effetto dal 1° gennaio 1939 e fino a quando non sono stabilite le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati eccedenti il primo limite, le imposte, le tasse e i contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprietà immobiliari, non possono essere applicati con aliquote o tariffe superiori a quelle debitamente autorizzate per l'anno 1938.

Restano peraltro validamente acquisite le sovrimposte autorizzate prima della pubblicazione del presente decreto.

In via eccezionale, quando per i Comuni e le Provincie sia riconosciuta la necessità di far fronte a spese obbligatorie inderogabili ed urgenti, alle quali non si possa provvedere con la riduzione degli stanziamenti passivi o con altri mezzi di bilanci, i Comuni e le Provincie possono essere autorizzati ad applicare aliquote eccedenti la misura suaccennata mediante decreto Reale, promosso dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Giunta provinciale amministrativa e udite inoltre:

a) per le Provincie, per i Comuni capoluogo di provincia e per i Comuni che superano il terzo limite, la Commissione centrale per la finanza locale, di cui all'art. 329 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

b) per le Provincie e per i Comuni danneggiati dal terremoto, la Commissione speciale di cui all'art. 330 del testo unico anzidetto.

Art. 18.

Non è ammesso alcun reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa, neppure per motivi di legittimità, al Consiglio di Stato sia da parte dei contribuenti, sia da parte del Comune e della Provincia contro il decreto Reale, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, e contro il provvedimento che dichiara non potersi promuovere il Regio decreto di autorizzazione dell'eccedenza.

Art. 19.

La Commissione di cui all'art. 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è integrata con il direttore generale delle imposte dirette.

Art. 20.

Entro il 31 dicembre 1940, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, il servizio di conservazione dei vecchi catasti dei terreni è assunto dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita Sezione posta nel capoluogo di Provincia per tutti i Comuni della Provincia stessa ove ancora vigono detti catasti.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni della propria circoscrizione, devono avere copia di quegli atti del catasto, che verranno stabiliti dal regolamento.

All'aggiornamento di tale copia provvedono gli stessi Uffici distrettuali delle imposte dirette in base agli elementi che periodicamente verranno loro forniti dagli Uffici tecnici erariali.

Per i Comuni dell'ex Compartimento ligure-piemontese, che provvedono direttamente alla conservazione dei catasti, resta in vigore l'art. 32 del testo unico 4 luglio 1897, numero 276.

Col passaggio del servizio di conservazione dei vecchi catasti agli Uffici tecnici erariali rimangono estese a tale servizio, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664.

Art. 21.

Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonchè quelle di cui al presente decreto, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente:

« La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relativo al catasto od all'imposta sui terreni, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali.

Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E* ».

Art. 22.

La prima parte del secondo comma dell'art. 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è così sostituita:

« 1° La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonchè per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni ».

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, ai sensi dell'art. 3 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alle necessarie modificazioni di organico del personale dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 24.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme per l'applicazione del presente decreto-legge, il quale entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1939-XVII, n. 590.

Dichiarazione sul piede di guerra del personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè del personale della Regia marina a bordo e a terra dislocato in Albania e di quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitati per la particolare esigenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice penale per l'Esercito e quello penale militare marittimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' dichiarato sul piede di guerra, a decorrere dalla data del presente decreto, il personale del Corpo di spedizione militare in Albania, nonchè il personale della Regia marina a bordo o a terra dislocato in Albania, e quello delle unità e dei servizi della Regia aeronautica mobilitati per la particolare esigenza. A detti personali si applica la legge penale militare di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, *foglio* 93. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE, 10 aprile 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad occupare alcuni immobili siti nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 3 aprile 1939-XVII, n. 10463;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
1	Gravina Giuseppe di Salvatore . . .	Grazzanise	11	49		1	02	18
2	Cembalo Francesco, Antonio ed Anna, maritata Caruso, fratelli e sorella, fu Carmine e Tavano Carmela fu Francesco, livellari al Comune di Grazzanise.	»	11	53		1	28	60
3	Gravante Giustina, Antonietta, Annina, Antonio, Pasqualina e Giuseppina, fratelli e sorelle fu Filippo, proprietari, e Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale, vedova Gravante, usufruttuaria in parte.	»	11	4 45 69 70		2 2 0 0	21 08 67 91	18 63 62 44
	Totale . . .					5	88	87
4	Abbate Maria-Giovanna di Angelo .	»	11	39		0	73	74
5	Carlino Martino, Giuseppe, Assunta, Francesco e Maria-Agostina, fratelli e sorelle di Antimo, livellari al Comune di Grazzanise.	»	10 11	6 62		0 3	32 13	77 23
	Totale . . .					3	46	00
6	Gravina Girolamo fu Alfonso . . .	»	11	46		0	32	40
7	Maffolini Alberto fu Vincenzo . . .	»	11	44		2	57	11
8	Letizia Michele fu Angelo	»	11	33		2	08	50
9	Carlino Antimo e Clemente, fratelli, fu Giovanni, livellari al Comune di Grazzanise.	»	10	8 9 33 43		0 0 0 1	31 68 02 07	71 85 51 00
	Totale . . .					2	10	17
10	Conte Angelina di Gennaro, maritata Conte, livellaria al Comune di Grazzanise.	»	10	1		0	33	59

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
11	Conte Angelina di Gennaro, maritata Conte.	Grazzanise	10 11	3 57		0 0	45 20	22 80
	Totale . . .					0	66	02
12	Natale Giovanni fu Paolino	»	11	41		1	02	36
13	Graziano Maria e Giuseppe, fratello e sorella, di Antonio.	»	11	56		0	85	76
14	Gravante Antonio fu Pasquale per 1/3; Gravante Giustina fu Antimo per 1/3; Gravante Giuseppe fu Antonio per 1/3; proprietari, e Di Silvestro Carmela di Pietro, ved. Gravante, usufruttuaria in parte, livellari alla Congrega di Carità di Capua ed al Comune di Grazzanise.	»	11	48		2	22	96
15	Gravante Anna-Maria per 2/3 e Vincenza per 1/3, sorelle, fu Antonio.	»	11	50		1	39	78
16	Parrocchia di S. Giovanni Battista in Grazzanise goduta dal Parroco Trombetta Antimo fu Pasquale.	»	11	51		6	11	81
17	Gargiulo Raffaele fu Giuseppe . . .	»	11	42		0	22	72
18	Conte Giulia fu Martino, maritata Mingione.	»	11	71		0	41	62
19	Lanna Agostino fu Luigi e Mizzera Teresa di Michele, coniugi.	»	11	40		0	91	00
20	Gravina Lorenzo fu Girolamo e Gravina Salvatore fu Giuseppe.	»	11	43		0	10	64
21	Gravante Adelina di Raffaele, maritata Ferrara.	»	10	4		0	68	71
22	Cerchiello Bartolomeo e Giovanna fu Paolo, proprietari, e Di Marta Maria fu Giuseppe, usufruttuaria in parte.	»	10	24	a	0	33	60
23	Foresta Felice fu Aniello, livellario al Comune di Grazzanise.	»	10	25		0	36	31

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa Princ.	N. di mappa Sub.	Superficie Ha.	Superficie Are	Superficie Cent.
24	Foresta Felice fu Antonio	Grazzanise	10	26		0	75	62
25	Cembalo Francesco fu Carmine, livellario al Comune di Grazzanise.	»	10	7		0	84	06
26	Cerchiello Vincenzo fu Bartolomeo .	»	10	24	b	0	33	66
27	Conte Maria-Giuseppa fu Luigi, livellario al Comune di Grazzanise.	»	10	5		0	32	43
28	Graziano Antonio fu Gaetano, livellario alla Congregazione di Carità di Capua.	Cancello-Arnone	25 36	6 9 3		0 1 0	38 64 54	74 25 95
	Totale . . .					2	57	94
29	Graziano Antonio fu Gaetano . . .	»	25	7 10		0 0	36 99	46 13
	Totale . . .					1	35	59
30	Conte Angela, Rosina, maritata Viola, Gemma, Antonio, Matilde, Federico, Raffaele, Gaetano, Enrichetta e Giuseppina, fratelli e sorelle, fu Ercole.	»	36	2		0	71	52
31	Bovenzi Giovanni fu Giuseppe . . .	»	25	8		0	39	81
32	Cerchiello Vincenzo fu Giovanni . .	Grazzanise	11	72		2	23	02
33	Gravina Pietrangelo fu Pietrangelo .	»	11	75		0	30	15
34	Gravina Giuseppe, Francesco, Antonio e Pasquale, fratelli, fu Salvatore.	»	11	68		0	90	22
35	Petrella Concetta fu Luigi, maritata Fava.	»	11	67		0	62	27
36	Paternostro Arturo, Antonio, Maria-Rosa, Apollonia, Vincenza, Angela, Erminia e Adele, fratelli e sorelle di Giuseppe e Argenzio Lidia fu Alessandro, proprietari, e Paternostro Giuseppe fu Graziano, usufruttuario in parte.	»	11	66		0	99	72

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
				Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
37	Perillo Vincenzo fu Angelo	Grazzanise	11	60		1	97	17
38	Sanges Nicola fu Antonio, livellario al Comune di Grazzanise.	»	11	35		1	08	28
39	De Medici Andrea, Giuseppe, Beatrice, Alfonso, Giuliano e Francesco, fratelli e sorelle, fu Goffredo; Massa Fortunato fu Gaetano, ved. De Medici; Brancia Costantino, Carmela, Carolina, Margherita e Goffredo fratelli e sorelle, di Francesco; Capece-Minutolo Gaetano fu Ferdinando, proprietari, e Brancia Francesco fu Carlo, usufruttario in parte.	Cancello Arnone	36 37	12 14 3 4 5 6	b b b c b	0 1 0 1 0 0	24 21 67 57 00 46	34 71 40 09 31 34
	Totale . . .					4	17	19

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato Regio decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 10 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1860)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 aprile 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vita, avente sede nel comune di Vita (Trapani), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vita, avente sede nel comune di Vita (Trapani), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(1830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito Pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	258737	Spera Ignazio fu Andrea, dom. in Alimimesa (Palermo), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per cauzione dovuta dal titolare . . . . L.	15 —
Red. 3,50 %	178435 Solo per la proprietà	Livoli Aida fu Augusto, moglie di Tedeschi Silvio, dom. in Reggio Emilia, con usufrutto a favore di Livoli Gina fu Augusto. . . . . . . »	360 —
Cons. 3,50 %	613344	Ospedale « Belli » erigendo in Macerata Feltria (Pesaro) . . . . . »	1.246 —
Cons. 5%	387855	Comune di Colorina (Sondrio) . . . . »	10 —
Id.	387856	Comune di Colorina (Sondrio) . . . . »	10 —
Cons. 4,50 %	14423	Opere pie sotto il titolo Ospedale e Carmine in Gildone (Campobasso), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	15 —
Red. 3,50 %	391269 Solo per la proprietà	Salesi Giuseppe di Giovanni, dom. ad Anzio (Roma), con usufrutto a Pacchiarotti Caterina fu Francesco ved. Grandori Luigi . . . . . . »	105 —
Cons. 3,50 %	643411 Solo per la proprietà	De Mattei Gemma fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Macchi Luigia fu Carlo ved. De Mattei, dom. a Milano, con usufrutto a Macchi Luigia fu Carlo ved. De Mattei Guido, dom. a Milano . . »	10,50
Cons. 5 %	62546	Modena Luigi fu Giuseppe, dom. in Verezzo di S. Remo (Porto Maurizio), ipotecata a favore dell'Amministrazione delle poste . . . . . . »	10 —
Cons. 3,50 %	844798	Baldasseroni Carlo fu Luigi, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a favore di Roti Bianca . . . . »	31,50
Cons. 3,50 %	195514 Solo per la proprietà	Congregazione dei Cento Reverendi Sacerdoti ed altrettanti Signori Benefattori, sotto il titolo di Santa Maria dell'Umiltà in Napoli per la Confidenza Mattei, vincolata per l'adempimento dell'onere annesso dal legato disposto dal reverendo Federico Mattei e con usufrutto vitalizio al sacerdote Amato Gaetano di Luigi . . . . »	157,50
Red. 3,50 %	122751	Vendittis Elisabetta fu Erasmo, moglie di Antonio Proto, dom. a Napoli, vincolata per dote della titolare . . . . »	280 —
Id.	112916	Mancino Leonarda di Giuseppe, moglie di Mancuso Rocco, minore emancipata sotto la curatela di Mancuso Giuseppe fu Rocco, dom. a Montemurro (Cosenza), dotale della titolare . . . . »	203 —
Ex Cons. 5 %	20376	Mercaldo Raffaele fu Angelo, dom. in New-York . . . . . . »	400 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4727)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendite

(*Unica pubblicazione*).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione. Si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	243228	Parravicino Maria fu Luigi, vedova di Parravicino Camillo, domic. a Monza. Vincolata per la cauzione dovuta da Parravicino Camillo fu Natale quale esattore delle imposte dirette del comune di Seregno per il decennio 1923-1932 ed estesa la ipoteca a garanzia della gestione della titolare per il decennio 1933-1942 . . . . L.	4.452 —
Id.	431172	Parravicino Maria fu Luigi, vedova di Parravicino Camillo, domic. a Monza (Milano). Sottoposta ad ipoteca per la cauzione dovuta da Parravicino Camillo fu Natale quale esattore delle imposte dirette del comune di Seregno (Milano) per il decennio 1923-1932 ed estesa a garanzia della gestione della stessa Esattoria assunta dalla titolare pel decennio 1933-1942 »	1.407 —
Id.	183486	Parravicino Giuseppe fu Natale, domic. a Monza (Milano). Ipotecata per la cauzione dovuta da Parravicino Camillo fu Natale nella sua qualità di esattore delle imposte dirette del comune di Seregno per il periodo dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1932 ed estesa l'ipoteca a garanzia della gestione di Parravicino Maria fu Luigi vedova di Parravicino Camillo, per il decennio 1933-1942 . . . . »	2.835 —
Cons. 3,50 %	456060 456080 456081 456185 459335 476777 672031	Banca Italiana di Cauzioni S. A. in Roma. Ipotecati per cauzione dovuta da Pagni Giotto fu Domenico, contabile postale. . »	52,50 10,50 10,50 108,50 66,50 91 — 70 —

Roma, addì 6 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1738)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 356.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4614; data: 10 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pistoia; intestazione: Ulivagnoli Luigi fu Mosè; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161; data: 3 settembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata; intestazione: Cecchi Giulio fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14565; data: 27 dicembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine; intestazione: Bardelli Luigi di Aleardo; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1796; data: 26 agosto 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento; intestazione: Graziano Teresa fu Stefano; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2311; data: 25 giugno 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari; intestazione: Campus Gerolamo di Antonio; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3856; data: 8 settembre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia; intestazione: Terlizzi Donato; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1303; data: 4 luglio 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Treviso; intestazione: Boscariol Domenico fu Davide; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3039; data: 27 febbraio 1939; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma; intestazione: Giorgi Andrea fu Giorgio; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla riveuta: 4982; data 16 agosto 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso; intestazione: Di Biase Vincenzo e Domenico fu Michelangelo; titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 155; data: 24 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina; intestazione: Cacace Edmondo fu Carlo; titoli del Debito pubblico: un certificato rend. 5 %, rendita L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15; data: 21 ottobre 1938; ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari; intestazione: Arborio Mella di Sant'Elia Carlo fu Alessandro; titoli del Debito pubblico: due certificati cons. 3,50 con certificato usufr., rendita L. 182.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3456; data: 20 aprile 1934; ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli; intestazione: Albano Pasquale fu Carmine; titoli del Debito pubblico: nove certificati cons. 5 %, rendita L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

(1536) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 86

del 15 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	18,90
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6075
Norvegia (Corona)	4,4705
Olanda (Fiorino)	10,0885
Polonia (Zloty)	355,85
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,585
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,55
Id. Id. 5 % (1936)	91,75
Rendita 5 % (1935)	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,125
Id. id. 5 % - Id. 1941	101 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,525
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,15

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Bruzia di Serra S. Bruno, in liquidazione, con sede in Serra S. Bruno (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 29 settembre 1936 col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Bruzia di Serra S. Bruno, società anonima con sede in Serra S. Bruno (Catanzaro), e l'azienda venne posta in liquidazione con le norme di cui al capo III, titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il cav. uff. Agostino Vincenzo, membro del Comitato di sorveglianza, avendo cambiato residenza, non è più in grado di espletare l'incarico e che pertanto occorre di provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor avv. Stefano Santaguida è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca Bruzia di Serra S. Bruno, in liquidazione, società anonima con sede in Serra S. Bruno (Catanzaro), in sostituzione del cav. uff. Agostino Vincenzo con i poteri e le attribuzioni di cui al predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1839)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Mondovì (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor colonnello Enrico Dogliotti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Mondovì, con sede in Mondovì (Cuneo), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1841)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Vita, con sede nel comune di Vita (Trapani), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Cosentino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Vita, avente sede nel comune di Vita (Trapani), ed i signori cav. uff. avv. Calcedonio Scio, dottor Antonino Occhipinti e prof. Leonardo Coppola sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1831)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mondovì (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori colonnello Luciano Francolino e dott. Filippo Botto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mondovì, con sede in Mondovì (Cuneo), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1840)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Cristoforo Longaretti è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Caravaggio, con sede in Caravaggio (Bergamo), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1838)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 30 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;

Veduto il R. decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 293;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n.1708, concernente l'ordinamento dei ruoli organici del personale d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex-combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Vedute le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei Caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 che estende ai militari in servizio non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Veduto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n.1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Veduto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente disposizioni per la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Veduto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Veduto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trenta posti di volontario nella carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri ai quali potranno aspirare, nelle proporzioni previste dalle disposizioni vigenti, i sottufficiali delle Forze armate e gli invalidi di guerra.

A tale concorso non sono ammesse le donne.

Le domande scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 6, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane, oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Non sono ammessi richiami di documenti o di titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2° Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli;

3° Certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

5° Certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° Certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820, lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° Foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità militari competenti

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati Mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei Caduti in guerra o per la causa fascista o dei Caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli altri requisiti che danno titolo a preferenze ai sensi delle vigenti disposizioni saranno comprovati mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti;

8° Diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'Istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio supe-

riore, conseguito in un istituto regio o pareggiato, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola regia o pareggiata;

9° Certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10° Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11° Rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con le qualifiche di «ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio;

12° Fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

13° Ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 2, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione da cui dipendono con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo o della qualità del servizio medesimo.

Analogo certificato dovranno produrre i dipendenti statali non di ruolo che contino due anni di servizio ininterrotto alla data del 4 febbraio 1937-XV, perchè possano aspirare alla riserva dei posti ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche:

Prove scritte:

Parte prima - Svolgimento di un tema in lingua italiana di cultura generale con carattere più specialmente storico (Storia d'Italia dal 1815 in poi).

Parte seconda - Traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese.

Parte terza - Svolgimento di un tema sull'ordinamento di un pubblico archivio secondo la legislazione vigente.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prova orale:

1° Diritti e doveri dell'impiegato;

2° Storia d'Italia dal 1815 in poi, elementi di geografia fisica e politica;

3° Ordinamento fondamentale dello Stato Fascista;

4° Nozioni elementari di statistica;

5° Lettura e traduzione dal francese in italiano.

Prova pratica:

Dattilografia.

I candidati potranno nell'istanza di ammissione al concorso chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue oltre la francese.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 7.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 21 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1939-XVII

p. Il Ministro: BASTIANINI

(1866)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia per l'anno accademico 1939-40-XVIII, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per la assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Germania e dalla Polonia per l'anno accademico 1939-40-XVIII a favore di cittadini italiani laureati o diplomati negli anni 1933-34, 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38 in una Università, o Istituto superiore o Accademia di belle arti o Conservatorio di musica del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente, della Germania e della Polonia.

Le borse della Germania sono otto e consistono nel vitto ed alloggio gratuiti e nell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Gli assegnatari sono tenuti a pagare soltanto le tasse di assistenza scolastica, che per ogni semestre, a seconda dell'Università, variano da cinque a trenta R.M. ed eventuali contributi di laboratorio. Solo nel caso che non fosse possibile procurare vitto ed alloggio, verrebbe corrisposto un assegno mensile di 150 R.M.

Le borse della Polonia sono quattro, di 2.250 zloty ciascuna, pagabili in rate mensili anticipate, oltre 300 zloty per spese di viaggio di andata e ritorno.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 15 giugno 1939-XVII.

Coloro i quali aspirano a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato dev'essere rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) stato di servizio militare;

7) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

8) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua della Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

9) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di appartenere alla razza italiana;

10) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

11) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5, debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 7 aprile 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(1852)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.